

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Art. 1 Valore e funzione del Regolamento.

1. Il presente Regolamento detta le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei Ragazzi (in proseguo denominato C.C.R.)
2. Il C.C.R. ha come fine il favorire una idonea crescita socio culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità.
3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della città, sui temi e le questioni che riguardano in particolar modo, il mondo giovanile.
4. Il C.C.R. svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
5. Il C.C.R. ha il compito di deliberare pareri e proposte principalmente nelle seguenti materie: – Ambiente e salute; – Iniziative ricreative (sport, musica, ecc.) e culturali (arte, cinema, ecc.); – Solidarietà sociale.

FUNZIONAMENTO DEL C.C.R.

Art. 2 Sedute.

1. le sedute del C.C.R. vengono realizzate in locale idoneo presso l'Istituto Scolastico o messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale previa richiesta scritta.
2. I lavori del C.C.R. saranno svolti d'intesa con il Dirigente Scolastico.
3. Le sedute del C.C.R. vengono verbalizzate.

Art. 3 Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

1. Il C.C.R. è costituito da un numero massimo di 18 Consiglieri 50% maschi e 50% femmine e comunque non meno di nove;
2. Gli eletti durano in carica un anno.

Art. 4 Elettorato attivo e passivo.

1. Possono essere eletti consiglieri del C.C.R. gli alunni delle classi 1^a 2^a e 3^a media,
2. Possono votare tutti gli alunni frequentanti le predette classi dell'Istituto Comprensivo.

Art. 5 Modalità di elezione.

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: entro il 31 ottobre vengono presentate le candidature presso la segreteria della scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero; è ammessa l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.

2. Entro il 15 novembre il Dirigente dell'Istituto scolastico (o suo delegato) pubblica una lista unica dei candidati (max 3 per classe), disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del nome, del cognome e della classe di appartenenza.
3. Entro la fine di novembre si tiene la campagna di informazione che si svolgerà da parte degli alunni nelle forme che, d'intesa con il Dirigente Scolastico e con l'esperto/facilitatore di cui all'art.14, riterranno più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe, presentazione di progetti, ecc).
4. Le elezioni si svolgeranno entro il 15 dicembre esclusivamente in orario scolastico.
5. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata una lista unica dei candidati e potranno esprimere una preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
6. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
7. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. Saranno eletti Consiglieri del C.C.R. i diciotto più votati risultanti dallo scrutinio. A parità di preferenze, viene eletto il ragazzo/la ragazza minore d'età.
9. I risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, saranno comunicati dal Dirigente dell'Istituto Scolastico all'Amministrazione Comunale prima della proclamazione degli eletti.
10. Entro i tre giorni successivi alle elezioni, il Dirigente Scolastico proclamerà i nominativi dei componenti del C.C.R.
11. I nominativi degli eletti saranno pubblicati dal Dirigente Scolastico nel sito web della scuola e comunicati all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Prima seduta.

1. Entro i trenta giorni successivi alle nomine, su convocazione del Dirigente Scolastico, si svolgerà la prima riunione del C.C.R.
2. Alla prima riunione, il C.C.R. dovrà procedere, nel suo seno e a scrutinio segreto, all'elezione del Sindaco del C.C.R.

Art. 7 Elezione del Sindaco e nomina del Vicesindaco e del Presidente del C.C.R.

1. Sarà eletto Sindaco del C.C.R. colui che alla prima votazione riporterà la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. Ogni Consigliere potrà esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza.
2. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il quorum previsto (maggioranza assoluta) per l'elezione a Sindaco del C.C.R., si procederà a successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il quorum previsto per l'elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti viene eletto il minore d'età.
3. Successivamente all'elezione, il Sindaco, nella prima seduta utile del C.C.R. procederà alla nomina del Vicesindaco e del Presidente.

Art. 8 Funzioni del Sindaco, del Vicesindaco e del Presidente del C.C.R.

1. Il Sindaco o, in sua assenza, il Vicesindaco avrà il compito, per mezzo di comunicazione scritta al Dirigente dell'Istituto scolastico, di convocare il Consiglio, di presiedere le sedute dello stesso.
2. Il numero legale dei Consiglieri ai fini della validità delle sedute è pari alla metà più uno del totale dei Consiglieri che compongono il C.C.R.
3. Il Presidente svolge funzioni di coordinatore delle sedute e di segretario verbalizzante.

Art. 9 Modalità di discussione.

1. I Consiglieri che intendono parlare faranno richiesta al Presidente il quale darà loro la parola in base al turno di prenotazione.
2. La votazione degli argomenti messi all'O.d.G. nelle sedute di Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese. Ci si pronuncerà con: “favorevole/contrario/astenuto”.

Art. 10 Assenze.

I consiglieri dovranno segnalare l'eventuale assenza in Consiglio al docente di riferimento. In ogni caso dopo un numero pari a 3 assenze non giustificate (nell'anno scolastico) il consigliere sarà dichiarato decaduto. In caso di aggiornamento della seduta o di riconvocazione per la settimana successiva, l'eventuale assenza non verrà conteggiata tra le tre concesse.

Art. 11 Dimissioni e decadenza dal mandato.

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti, con il primo candidato tra i non eletti e comunque mediante scorrimento della graduatoria.

Art. 12 Modalità per favorire la partecipazione.

La scuola disciplinerà, al suo interno, in modo autonomo, con l'ausilio dell'esperto/facilitatore, le modalità per incentivare il confronto fra “eletti” ed “elettori” nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art. 13 Rapporti del C.C.R. con l'Amministrazione Comunale.

1. Il C.C.R. è coordinato da un esperto/facilitatore didattico con il compito di seguire le sedute del consiglio, aiutare nella verbalizzazione e relazionare periodicamente le attività all'Amministrazione Comunale.
2. L'esperto sarà scelto dall'Istituzione Scolastica mediante apposita selezione e dovrà essere in possesso di laurea in discipline attinenti l'attività.
3. Almeno una volta l'anno il C.C.R. incontra il Consiglio Comunale del Comune di Limena per uno scambio informativo reciproco sull'attività svolta riguardo alle materie indicate all'art. 1.5.
4. Nel bilancio di previsione, il Comune di Limena, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a prevedere una somma per il funzionamento e il finanziamento di attività del C.C.R.

Art. 14 Adempimenti istituzionali.

1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi promette davanti al Sindaco della Città di adempiere ai doveri previsti dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il C.C.R. in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze su invito del Sindaco del Comune di Limena.

Art. 15 Norme transitorie e finali.

1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dall'ufficio comunale socio culturale.
2. In sede di prima applicazione e qualora le necessità didattiche lo richiedano, il Dirigente Scolastico, può determinare scadenze temporali diverse per la formazione della lista dei candidati per l'elezione del C.C.R., previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti.
4. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 64 comma 6 dello Statuto Comunale.
5. Per effetto del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui al precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 50 de 27/09/2007;